

via principale o sussidiaria. Saremmo pertanto di fronte ad una *unione reale*.

Il carattere reale dell'unione italo-albanese è ancor più evidente. È vero che le due corone sono distinte, ma l'unità della persona fisica del monarca che ad esse è preposta è preordinata giuridicamente: la corona è offerta al Re d'Italia, *ut sic*, e questi la accetta come tale, la sua accettazione è convalidata con una legge costituzionale dello Stato italiano. In via convenzionale gli ordinamenti dell'unione sono fissati adottando servizi unici e comuni per problemi di fondamentale importanza (rappresentanza diplomatica e consolare, forze armate, unione doganale) e si stabilisce infine una completa parità di situazione giuridica fra i cittadini dei due Stati.

Se l'unione dei due Stati non poteva pertanto qualificarsi personale inizialmente, ogni dubbio, se pur dubbi vi fossero, scompare di fronte allo sviluppo che gli ordinamenti giuridici dell'unione hanno avuto successivamente (1).

---

(1) Su questi problemi cfr. ora l'ampio studio di G. Rizzo, *La unione dell'Albania con l'Italia e lo statuto del Regno d'Albania* in *Riv. dir. pubblico*, 1939 (fasc. ag.-sett. e nov.). Giova però tener presente che gli ordinamenti albanesi ed i rapporti fra i due Stati sono in pieno sviluppo e non hanno raggiunto ancora il loro definitivo assestamento.